

## IL DIRIGENTE FIRMATARIO

(omissis)

DETERMINA

a) di fare propria la Relazione Istruttoria redatta da ARPAE SAC di Modena, inviata alla Regione Emilia-Romagna con prot. PG/2020/92182 del 26/06/2020 e acquisita agli atti regionali con PG/2020/493539 del 09/07/2020, che costituisce l'ALLEGATO 1 della presente determina dirigenziale e ne è parte integrante e sostanziale, nella quale è stato dichiarato che sono stati applicati i criteri indicati nell'Allegato V alla Parte Seconda del D.Lgs. 152/2006 per la decisione di *non assoggettabilità* a VIA;

b) di escludere, ai sensi dell'art. 11, comma 1 della Legge Regionale 4/2018, il progetto denominato "Campagna di recupero di rifiuti inerti non pericolosi con impianto mobile di macinazione presso il cantiere "Ex Arco" nel comune di Sassuolo", presentato da Gariselli Scavi Srl, dalla ulteriore procedura di V.I.A., a condizione che vengano rispettate le prescrizioni di seguito indicate:

1. al fine di prevenire l'eventuale dispersione accidentale di fibre d'amianto in atmosfera e la potenziale generazione di rifiuti pericolosi per la presenza di M.C.A. nel materiale da macinare, contestualmente alla comunicazione relativa l'avvio della campagna di macinazione, si dovranno fornire indicazioni in merito alle modalità di demolizione delle strutture e della verifica della presenza di amianto. Così come suggerito dalle linee guida SNPA n.89/16 "Criteri e indirizzi tecnici condivisi per il recupero dei rifiuti inerti" è buona pratica attuare una "demolizione selettiva" delle strutture e aver verificato con scrupolo l'assenza di amianto e di prodotti a base di amianto (o altre sostanze pericolose) nelle parti oggetto dei lavori (come ad esempio: coperture, tubazioni e vasche, pareti, controsoffittature, pavimenti in linoleum o piastrelle di materiale vinilico, ecc.) Le informazioni di cui sopra potranno essere rese anche mediante apposita attestazione di cui all'art. 47 DPR 445/2000 (dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, c.d. "atto notorio");

2. sui rifiuti da avviare al recupero dovrà essere effettuata un'attenta verifica merceologica visiva finalizzata ad escludere la presenza di frazioni merceologiche non compatibili con il successivo recupero, ovvero che i rifiuti in lavorazione siano "privi di amianto", la cui assenza dovrà essere analiticamente attestata utilizzando un metodo con adeguato limite di rilevabilità (MOLP o SEM, metodi previsti dal DM 6/9/94), come da indicazioni della Direzione Arpae PGDG/16929 del 29/11/2018 aventi

per oggetto: "Indicazioni relative alla gestione/recupero di rifiuti contaminati da amianto derivanti da operazioni di demolizione", presente in allegato). In relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Linea Guida: nel caso di demolizione selettiva un campione ogni 3000 mc per rifiuto prodotto da fabbricati civili e ogni 1500 mc per rifiuti prodotti da fabbricati industriali. Nel caso di demolizione non selettiva ogni 500 mc per fabbricati industriali e ogni 1000 mc per fabbricati civili;

3. i prodotti di frantumazione MPS dovranno essere stoccati in cumuli, omogenei per frazione granulometrica (o per composizione merceologica), affinché si possa procedere alla caratterizzazione per la verifica dei seguenti requisiti:

- Conformità alle specifiche merceologiche e prestazionali con particolare riferimento alla Circolare Interministeriale del 15/07/2005 n. 5205 - Allegato C.
- Conformità ai requisiti del test di cessione di cui all'allegato 3 al DM 05/02/98.

In relazione alla numerosità dei campioni, si può fare riferimento alla Circolare n. 5205, che fissa un campione ogni 3000 mc;

4. le strutture che hanno ospitato reflui produttivi, quali impianto di trattamento delle acque tecnologiche e canalette di allontanamento delle acque reflue dallo stabilimento verso l'impianto di depurazione, stante l'attività pregressa svolta sul sito, dovranno essere sottoposte ad accurata e attenta verifica, nonché eventuale pulizia prima di essere avviate alla operazione di macinazione;

5) con riferimento alle Linee Guida SNPA, sebbene la ditta proprietaria del frantumatore mobile sia autorizzata alle operazioni di recupero in conformità a quanto previsto dal DM 05/02/1998, alla luce della modifica normativa dell'art.184-ter, il proponente deve produrre in sede di Comunicazione di avvio della campagna di lavorazione in oggetto, prevista dall'art. 208 del Dlgs. 152/2006, la seguente documentazione:

<b>Criteri specifici di cui all'art. 184-ter comma 3 del D.Lgs 152/2006 es.m.</b>	<b>Documentazione minima da presentare al fine di illustrare i criteri specifici di cessazione della qualifica di rifiuto</b>
d) Requisiti affinché i sistemi di gestione dimostrino il rispetto dei criteri relativi alla cessazione della qualifica di rifiuto, compresi il controllo della qualità, l'automonitoraggio e l'accreditamento, se del caso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere descritto il sistema di gestione che deve contenere tutti gli elementi atti a certificare la cessazione della qualifica di rifiuto, ovvero sia le condizioni e i criteri previsti dal DM 05/02/1998 e deve essere descritta la documentazione del suddetto sistema (ad esempio check list, report</li> </ul>

	periodici, ecc.) che evidenzi che per ogni lotto siano rispettate le condizioni e i criteri di cessazione della qualifica di rifiuto
e) Un requisito relativo alla dichiarazione di conformità	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere presentato il modello della dichiarazione di conformità, ai sensi degli articoli 47 e 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, che deve contenere tutte le informazioni tali che per ogni lotto sia attestato il rispetto delle condizioni e dei criteri sopra riportati per la cessazione della qualifica di rifiuto.</li> <li>• La scheda di conformità dovrà contenere le seguenti sezioni minime: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Ragione sociale del produttore;</li> <li>2. Caratteristiche della sostanza/oggetto che cessa la qualifica di rifiuto;</li> <li>3. La quantificazione del lotto di riferimento;</li> <li>4. Rapporti analitici di prova per il rispetto degli standard tecnici, ambientali e sanitari, ove previsti.</li> </ol> </li> </ul>
Materiali di rifiuto in entrata ammissibili ai fini dell'operazione di recupero	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Deve essere dimostrata la compatibilità della tipologia del rifiuto EER 170904 in ingresso con il processo di recupero e con le caratteristiche delle materie prime e/o prodotti ottenuti.</li> </ul>

La verifica dell'ottemperanza delle suddette prescrizioni compete ad ARPAE;

- c) di stabilire, ai sensi dell'art. 25 della l.r. 4/2018, che la relazione di verifica di ottemperanza delle prescrizioni dovrà essere presentata alla Regione Emilia-Romagna e ad ARPAE di Modena per la verifica delle diverse prescrizioni;
- d) di dare atto che la non ottemperanza alle prescrizioni sarà soggetta a sanzione come definito dall'art. 29 del d.lgs. 152/2006;
- e) di trasmettere copia della presente determina al proponente, ad ARPAE, al Comune di Sassuolo, all'A.U.S.L. Modena, alla Provincia di Modena;
- f) di pubblicare, per estratto, la presente determina dirigenziale sul BURERT e, integralmente, sul sito web delle valutazioni ambientali della Regione Emilia-Romagna;
- g) di rendere noto che contro il presente provvedimento è proponibile il ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale entro sessanta giorni, nonché ricorso straordinario al Capo dello Stato entro centoventi giorni;

h) di dare atto, infine, che si provvederà alle ulteriori pubblicazioni previste dal Piano triennale di prevenzione della corruzione ai sensi dell'art. 7 bis, comma 3, del d.lgs. 33/2013.

VALERIO MARRONI